

(N. 1948)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità

ONOREVOLI SENATORI. — Stante il più largo raggio d'indagine scientifica e di produzione industriale su cui l'Istituto superiore di sanità opera attualmente in conseguenza delle accresciute sue attribuzioni, con l'unito disegno di legge viene dato all'Istituto stesso un ordinamento più snello e meglio rispondente alle nuove esigenze funzionali e di controllo, lasciando immutato l'onere per il bilancio dello Stato.

In particolare, presso il predetto Istituto, che resta alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica « con funzioni di ricerca scientifica, nonché di produzione di sieri, vaccini, sostanze antibiotiche, ed altre ritenute utili al raggiungimento dei suoi fini », vengono istituiti un Comitato amministrativo ed un Comitato scientifico, nominati per un triennio dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il primo, che esercita le stesse funzioni di un Consiglio d'amministrazione, comprende anche una Giunta, composta dal Direttore generale che la presiede e da due membri scelti fra i componenti del Comitato stesso, per i provvedimenti con carattere d'urgenza.

Il Comitato scientifico, al quale il Direttore generale che lo presiede sottopone le questioni puramente scientifiche, è composto da dieci membri scelti fra personalità competenti nei vari campi di attività dell'Istituto.

I limiti di spesa previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, per i lavori e forniture effettuati nell'interesse dell'Istituto vengono stabiliti in 30 milioni, quando s'intende provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, mentre nei casi in cui s'intenda provvedere per trattativa privata o in economia il limite viene, invece, fissato in 10 milioni. Peraltro, sugli atti che

importino una spesa superiore ai limiti normali vigenti, ma non eccedenti i limiti di cui sopra, verrà sentito il Comitato amministrativo, il cui parere, in tal caso, sarà vincolante.

Il limite massimo per le aperture di credito a favore del funzionario delegato dell'Istituto viene fissato in 10 milioni.

Il Direttore generale emette e firma gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Istituto;

nonchè i mandati di pagamento, entro i limiti, beninteso, dei fondi assegnati in bilancio.

Ai fini del controllo, viene costituito presso l'Istituto un ufficio di ragioneria dipendente dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Col provvedimento viene infine stabilita la composizione della Commissione di disciplina di cui all'articolo 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità esplica — alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica — funzioni di ricerca scientifica, nonché di produzione di sieri, vaccini, sostanze antibiotiche, ed altre ritenute utili al raggiungimento dei suoi fini. Esegue controlli di Stato, controlli analitici ed assolve a tutti gli altri compiti che le leggi gli affidano.

Art. 2.

Presso l'Istituto superiore di sanità sono istituiti un Comitato amministrativo ed un Comitato scientifico, nominati per un triennio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Il Comitato amministrativo dell'Istituto è composto:

- a) dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, *Presidente*;
- b) dal Direttore generale, *Vice-Presidente*;
- c) da un Consigliere di Stato;
- d) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al V;
- e) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al V;
- f) da due capi di Laboratorio dell'Istituto;
- g) dai due funzionari preposti rispettivamente ai servizi del personale e di amministrazione dell'Istituto.

Un funzionario di ruolo dell'Istituto, designato dal Direttore generale, esercita le funzioni di segretario.

In seno al Comitato viene nominata una Giunta, composta dal Direttore generale, che la presiede, e da due membri scelti fra i componenti del Comitato. La Giunta provvede nei casi di urgenza.

Art. 4.

Il Comitato scientifico è composto da dieci membri scelti tra personalità scientifiche specialmente competenti nei vari campi di attività dell'Istituto.

Il Direttore generale dell'Istituto lo presiede e gli sottopone le questioni da esaminare.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'articolo 6, il Comitato amministrativo esercita, nei confronti del personale dell'Istituto, le funzioni attribuite, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, al Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto medesimo.

Art. 6.

I limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, per lavori e forniture effettuati nell'interesse dell'Istituto, sono stabiliti in 30 milioni, quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e in 10 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia.

Peraltro, sugli atti che importino una spesa superiore ai limiti normali vigenti, ma non eccedente i limiti di cui al precedente comma, deve essere sentito il Comitato amministrativo, il cui parere è vincolante.

Il limite massimo previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, per le aperture di credito a favore del funzionario delegato dell'Istituto, è fissato in 10 milioni.

Art. 7.

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Istituto, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Direttore generale dell'Istituto.

Art. 8.

Per i controlli prescritti dagli articoli 168 e successivi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è costituito presso l'Istituto un ufficio di ragioneria dipendente dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

La Commissione di disciplina di cui all'articolo 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, per il personale dell'Istituto è costituita dal Direttore

generale che la presiede, da un capo di Laboratorio e da un funzionario del ruolo dei servizi amministrativi di grado non inferiore al VI.

Saranno inoltre nominati due membri supplenti scelti fra funzionari dell'Istituto di grado non inferiore al VII.

Un funzionario di ruolo dell'Istituto designato dal Direttore generale esercita le funzioni di segretario.

Art. 10.

Le norme contrarie od incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.